

**Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di
Brindisi**

ESPOSTO

a firma di

Raffaella **ARGENTIERI** (*della Fondazione "dr. Antonio Di Giulio"*), Marzia **DI GIULIO** (*della Fondazione "dr. Antonio Di Giulio"*), Michele **DI SCHIENA** (*del Forum Ambiente-Salute-Sviluppo*), Michele **ERRICO** (*ex Presidente Amministrazione Provinciale di Brindisi*), Enrico **FAVUZZI** (*di Legambiente*), Raffaella **GUADALUPI** (*del Forum Ambiente-Salute-Sviluppo*), Lorenzo **MAGGI** (*ex Sindaco di Brindisi*), Teodoro **MARINAZZO** (*di Legambiente*), Stefano **PALMISANO** (*di Salute Pubblica*), Fabio **PROTOPAPA** (*del WWF*), Domenico **SAPONARO** (*di Italia Nostra*), Giorgio **SCIARRA** (*di Italia Nostra*), Giuseppe **SIRAGUSA** (*del Comitato Porta D'Oriente*), Gino **STASI** (*di Medicina Democratica*),

(Il presente esposto consta di nr.7 fogli e di un allegato di 239 pagine)

**Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di
Brindisi**

ESPOSTO

I sottoscritti Raffaella **ARGENTIERI** (*della Fondazione "dr. Antonio Di Giulio"*), Marzia **DI GIULIO** (*della Fondazione "dr. Antonio Di Giulio"*), Michele **DI SCHIENA** (*del Forum Ambiente-Salute-Sviluppo*), Michele **ERRICO** (*ex Presidente Amministrazione Provinciale di Brindisi*), Enrico **FAVUZZI** (*di Legambiente*), Raffaella **GUADALUPI** (*del Forum Ambiente-Salute-Sviluppo*), Lorenzo **MAGGI** (*ex Sindaco di Brindisi*), Teodoro **MARINAZZO** (*di Legambiente*), Stefano **PALMISANO** (*di Salute Pubblica*), Fabio **PROTOPAPA** (*del WWF*), Domenico **SAPONARO** (*di Italia Nostra*), Giorgio **SCIARRA** (*di Italia Nostra*), Giuseppe **SIRAGUSA** (*del Comitato Porta D'Oriente*), Gino **STASI** (*di Medicina Democratica*), a seguito del precedente esposto presentato il 19/03/2010, riferiscono alla S.V. quanto segue in merito al parere positivo espresso dalla Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS (parere nr. 415 del 17/12/2009) sulla compatibilità ambientale del "progetto di terminale di rigassificazione Gnl - Comune di Brindisi - località Capobianco nel porto di Brindisi".

I sottoscritti fanno presente che la formalizzazione di tale parere con la successiva sottoscrizione dei relativi provvedimenti da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali prelude, dopo la convocazione di una conferenza dei servizi, alla emissione di un decreto con il quale il Ministro dello Sviluppo, sentito il Ministro dell'Ambiente, potrebbe revocare la sospensione dell'efficacia del decreto 17032 del gennaio 2003 di autorizzazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 340/2000, della Brindisi Lng S.p.A. (già BG Italia SpA) alla costruzione e all'esercizio del terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto localizzato nell'area portuale di Brindisi consentendo la prosecuzione dei lavori, resa allo stato impossibile per la perdurante efficacia del sequestro penale dell'area interessata.

Ora, la semplice lettura del testo del citato "parere" conferma, a giudizio degli scriventi, tutte le riserve e tutti i rilievi che hanno indotto gli scriventi medesimi a presentare l'esposto dianzi citato e rafforza le ragioni per le quali si chiedeva a codesto Ufficio di prendere in considerazione i fatti e i comportamenti nell'esposto medesimo menzionati per l'ipotesi che essi siano ritenuti meritevoli di approfondimento al fine di accertare se il pronunciamento della Commissione VIA sia stato o meno alterato da interferenze o influenze illecite sotto il profilo penale e se ricorrano le condizioni per l'adozione di misure urgenti rivolte a impedire che eventuali reati vengano portati a conseguenze ulteriori.

Va innanzitutto rilevato che l'atto in questione, **il quale viene allegato** alla presente nota, presenta la formulazione burocratica del "parere" ma in effetti parere non è dal momento che per il diritto amministrativo non è concepibile un parere non sorretto da alcuna motivazione. I pareri amministrativi infatti devono per loro natura mettere in grado l'autorità decidente di valutare la pertinenza e la serietà degli elementi presi in considerazione, le ragioni per le quali viene data prevalenza all'una o all'altra delle tesi emerse in sede istruttoria specialmente quando queste tesi sono - come nel caso in esame - in stridente contrasto fra loro nonché il processo logico seguito dall'organo consultivo e la coerenza di tale processo con le conclusioni alle quali l'organo medesimo perviene. Nulla di tutto questo è rinvenibile nel cosiddetto parere della Commissione VIA la quale ha consumato il suo compito in una lunga (e notarile) registrazione delle posizioni emerse senza alcuna valutazione critica ed ha liquidato la doverosa motivazione con le seguenti rituali quanto burocratiche parole: «*tutto ciò visto,*

esaminato, considerato e valutato, la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS esprime ... ».

I rilievi sulla invalidità del parere per difetto assoluto di motivazione saranno probabilmente illustrati, da chi di dovere, nelle competenti sedi di Giustizia Amministrativa. Col presente esposto invece sembra giusto chiedersi il perché di quanto è accaduto. Per una ingiustificata fretteolosità? Per difetto della necessaria esperienza amministrativa? Cosa ha indotto i redattori dell'atto a trasformare quello che doveva essere un motivato parere con un apodittico responso (dato per scontato da ambienti interessati e annunciato con largo anticipo)?

Un responso per altro sibillino perché al tempo stesso dice e non dice, afferma e nega. Un parere "positivo" non seguito, come di solito avviene in casi del genere, da prescrizioni rafforzate, per il caso di inosservanza, da specifiche sanzioni previste dalla normative in materia. Un parere che risulta invece condizionato nel merito alla osservanza di numerose prescrizioni, come emerge con chiarezza dal relativo documento che testualmente risulta così formulato: si «*esprime parere positivo riguardo alla compatibilità ambientale ... a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni: ...* ». Un parere, quindi, la cui efficacia viene sottoposta a vere e proprie condizioni che, almeno per quelle indicate al nr. 3 (da pag. 230 a pag. 234 dell'allegato), hanno effetto sospensivo, come emerge dalla stessa titolazione del predetto punto 3 ove si precisa che tali prescrizioni devono essere ottemperate «*in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori*». Siamo quindi di fronte ad un parere privo allo stato di qualsiasi efficacia e che perciò non potrebbe in alcun modo essere posto a fondamento del tanto atteso, da parte della Brindisi Lng, decreto del Ministro dello Sviluppo che revochi la sospensione amministrativa dei lavori di costruzione dell'impianto ripristinando l'autorizzazione a suo tempo concessa.

Ma c'è di più. Dall'esame dell'atto emerge con chiarezza, a giudizio degli scriventi, che la Commissione VIA ha tentato di convertire in prescrizioni fattori di grave rischio, non cogliendoli peraltro nella loro effettiva gravità. Fattori che avrebbero dovuto indurre gli autori dell'atto ad esprimere un parere nettamente negativo. Vanno allora poste sul punto alcune domande. Perché la Commissione VIA non è pervenuta alla conclusione che quei fattori di rischio sono di tale gravità da giustificare appieno un parere negativo? Come mai la Commissione non ha preso in alcuna considerazione il fondamentale rilievo delle associazioni ambientaliste (formulato nelle "Osservazioni al progetto e alle 31 integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente") secondo il quale si doveva prendere atto di «*una realtà che non*» poteva «*certo sfuggire ... dal momento che*» era «*persino agevolmente riscontrabile con una semplice ispezione di luoghi e con una valutazione guidata dal principio di diritto per il quale i fatti notori e di comune esperienza non richiedono ulteriori conferme*». E come mai la Commissione ministeriale non ha espresso alcuna valutazione sugli specifici rilievi contenuti nel parere negativo della Commissione Tecnica Regionale VIA e nelle pregnanti note tecniche della stessa Regione Puglia nonché del Comune e della Provincia di Brindisi? E come mai la commissione non ha ottemperato alla direttiva 85/337 CEE come richiesto dalla Comunità Europea?

E non basta. La Commissione VIA non ha tenuto conto neppure delle risposte elusive o addirittura non date, da parte della Lng, alla richiesta di integrazione del progetto su 31 argomenti concernenti questioni di fondamentale importanza. E a tale riguardo appare di particolare rilevanza e fortemente emblematica la **mancata integrazione del progetto sugli argomenti riguardante il NOF e il Piano di Emergenza Esterna** per fronteggiare gli incidenti industriali la cui richiesta era stata così formulata dalla competente sottocommissione: «*Per il progetto, così come completato dalle integrazioni che saranno prodotte, **dovrà essere richiesto un aggiornamento del N.O.F., che dovrà considerare l'analisi di tutti gli incidenti rilevanti, inclusi quelli che possano derivare dalla presenza della torcia del petrolchimico e dal passaggio di aerei civili e militari nelle fasi di atterraggio/decollo, dall'attività del vicino poligono di tiro e dai possibili effetti domino derivanti dalla presenza degli altri impianti del petrolchimico a***

rischio di incidente rilevante. In particolare, relativamente ai serbatoi, dovranno essere valutati i rischi connessi ad eventuali anomalie impiantistiche, evidenziando la presenza o meno di una doppia parete (a parte quella esterna di cemento) e di un eventuale canale di raccolta sversamenti. Dovrà infine essere valutata la necessità in questa sede di richiedere l'aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna di competenza della Prefettura».

Resta allora il fatto che la **richiesta di aggiornamento del NOF è stata completamente elusa**, dalla società Brindisi Lng, con la seguente inconcepibile argomentazione: *«Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza si ritiene sufficiente segnalare che nel Luglio 2008 il CTR Puglia ha respinto la richiesta di revisione del NOF formulata dalla Provincia di Brindisi, rimanendo quindi dello stesso parere (positivo) espresso nell'Ottobre del 2002».*

Come abbiamo già rilevato nell'esposto al quale fa seguito la presente nota, la Sottocommissione chiedeva un aggiornamento del NOF che tenesse conto delle integrazioni che dovevano colmare lacune ed omissioni inammissibili. Si affermava infatti nella richiesta che per il progetto *«così come completato dalle integrazioni che saranno prodotte»* dovrà essere richiesto un *«aggiornamento del N.O.F.» (vedasi allegato nr. 2 al precedente esposto – leggere il punto 31)*. È quindi assurdo sostenere la superfluità di tale aggiornamento invocando la decisione del Comitato tecnico regionale in risposta ad una richiesta di revisione del N.O.F. da parte della Provincia di Brindisi riguardante il testo di un progetto ritenuto inadeguato.

Siamo quindi di fronte a una omissione di tale importanza e portata da inficiare l'intero impianto delle integrazioni fornite dalla Lng. Ed al riguardo va ulteriormente sottolineato che la Sottocommissione chiedeva che venisse considerata l'analisi di tutti gli incidenti rilevanti, inclusi quelli che possono derivare dalla presenza della torcia del petrolchimico, dal passaggio di aerei militari e civili nelle fasi di decollo e atterraggio, dall'attività del vicino poligono di tiro e del possibile effetto domino derivanti dalla presenza di impianti estremamente pericolosi. Per quanto riguarda poi la richiesta di aggiornamento del piano di emergenza esterna, c'è da dire che non è stata rinvenuta negli atti alcuna risposta, comportamento questo che la dice lunga su quanto stia a cuore alla società costruttrice la incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

Sempre sulla questione del NOF è utile mettere a raffronto la domanda di aggiornamento di tale NOF, avanzata con la richiesta di integrazioni sopra riportata, con il punto 3.2 intitolato "Analisi di rischio e sicurezza" riportato a pag 230 dell'allegato. Richiesta che risulta così formulata: *«Dato che in fase di VIA sono state apportate modifiche progettuali che hanno comportato la ripubblicazione — tra le altre la diminuzione dell'altezza e l'incremento della larghezza dei serbatoi di GNL, l'utilizzo di navi gasiere da 180.000 t al posto delle precedenti navi da 145.000-165.000 ton., la riduzione della lunghezza del molo, la nuova vasca di raccolta sversamenti di GNL e la presenza delle opere connesse — in fase di progetto esecutivo dovrà essere nuovamente integrato dalla CTR NOF. Lo stesso NOF dovrà essere quindi sottoposto all'analisi della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale — VIA e VAS al fine di accertare che non implichi varianti progettuali sostanziali. Inoltre, quale requisito imprescindibile per la realizzazione dell'impianto in esame, per conformarsi alle prescrizioni contenute nel NOF emesso dal Comitato Tecnico Regionale della Puglia, potranno essere realizzati unicamente due serbatoi per lo stoccaggio GNL da 160.000 t. cadauno».* Da questo confronto risultano confermati, a giudizio degli esponenti, i due assunti già menzionati: quello secondo il quale importanti fattori di rischio sono stati convertiti in strumentali prescrizioni e quello per il quale a seguito di tale operazione tali fattori hanno subito un impiegate e drastico ridimensionamento.

Riportiamo di seguito alcuni dei più significativi passaggi riguardanti adempimenti che andavano effettuati prima della formulazione del parere per

essere presi in considerazione dall'organo consultivo ai fini della compatibilità o meno dell'impianto:

a- alla prescrizione nr.2 (pag. 229) si legge: *«in considerazione delle forti emissioni degli impianti industriali presenti nell'area ... »;*

b- alla prescrizione nr. 3.1 (pag. 230) è detto: *«prima dell'inizio dei lavori ... dovrà essere redatto uno studio per l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione, delle comunità potenzialmente coinvolte ai rischi per la salute che derivino dalle attività necessarie alla cantierizzazione».*

c- al punto 3.2 (pag. 230) è scritto: *«dovrà essere nuovamente integrato dalla CTR il NOF. Lo stesso NOF dovrà essere quindi sottoposto all'analisi della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale»;*

d- al punto 3.4 (pag. 230) si legge: *«dovrà essere fatto esplicita richiesta di aggiornamento del piano di emergenza esterno in modo che tale piano includa anche l'impianto in oggetto»* (questa esigenza faceva, per altro, parte della richiesta di integrazioni lasciata cadere dalla Brindisi Lng);

e- ai punti 3.7 e 3.8 (pag. 230) rispettivamente si leggono le seguenti prescrizioni:

I. *«per quanto riguarda la progettazione dell'opera e, in particolare delle fondazioni dei serbatoi, dovrà essere effettuato uno studio sismico ai sensi dell'ordinanza OPCM 3274 del 20.03.2003»;*

II. *«per quanto riguarda il rischio sismico e in generale le onde anomale ... si dovranno individuare puntualmente le caratteristiche costruttive da adottare»;*

f- al punto 3.11 (pag. 232) si legge: *«dovranno essere localizzati e realizzati un minimo di 10 sondaggi stratigrafici di cui almeno 4 profondi al fine di dettagliare con sufficiente approssimazione la geologia del sottosuolo»;*

g- al punto 3.12 (pag. 232) si legge *«dovranno essere effettuati tutti gli interventi richiesti in riferimento al SIN».*

Formuliamo inoltre i seguenti rilievi:

1. a pag. 17 al punto 3.1.1 (pag. 232) "Analisi della pianificazione e programmazione nel settore energia" si legge testualmente: *«La Regione Puglia ha adottato il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) nel 2007. Il piano costituisce il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative nel territorio della Regione. Il PEAR riconosce che "l'indirizzo della Regione Puglia si sostanzia con la scelta di favorire la realizzazione di un rigassificatore con una potenzialità annua di una decina di miliardi di metri cubi in situazione di valutazione e controllo della compatibilità ambientale e delle esigenze territoriali di sviluppo, nonché in un quadro di accordo con gli enti locali interessati"».*

La Commissione incredibilmente omette di riferire sia che il PEAR precisa che detto impianto non può essere realizzato a Brindisi e sia che "gli enti locali interessati" hanno ripetutamente espresso la propria contrarietà all'impianto medesimo;

2. a pag. 39 del parere la Commissione scrive: *«Valutato che il progetto in esame è coerente con i principali strumenti di pianificazione territoriale e che comunque le residue criticità riscontrate dovranno essere risolte nelle sedi opportune. In particolare, il progetto in oggetto sembrerebbe*

avere elementi di contrasto con alcuni strumenti di pianificazione locale e specificatamente con il progetto "Waterfront" ovvero "Brindisi città d'acqua", perseguito dal Comune e dall'Autorità Portuale, con il piano di riqualificazione e sviluppo del porto di Brindisi, con il "Piano strategico dell'area Vasta brindisina" e con il "documento programmatico di rigenerazione urbana" ».

Va osservato al riguardo che la Commissione appare incline a minimizzare quelli che essa chiama "elementi di contrasto con alcuni strumenti di pianificazione" definendoli "residue criticità". Ben diversa è la posizione assunta nei confronti di questi "elementi" dalla Amministrazione comunale e dall'Autorità Portuale di Brindisi, amministrazioni queste che considerano tali "criticità" ostacoli insormontabili per la realizzazione degli "strumenti di pianificazione e riqualificazione".

3. A pag. 43 la Commissione, alla voce "Traffico passeggeri", si preoccupa di riportare esclusivamente la seguente dichiarazione della Brindisi Lng: « ... negli ultimi 6 anni si è assistito alla diminuzione del numero di passeggeri da circa 900.000 nel 2000 a meno di 500.000 nel 2006, come viene riportato della tabella seguente ... » afferma inoltre l'organo consultivo che secondo il proponente «il traffico di navi da crociera nel 2006 non è andato oltre i 20 arrivi e risulta pertanto marginale». Ed aggiunge che secondo il proponente medesimo «tale dato si dovrebbe riproporre per il 2007».

La Commissione finisce per dare per attendibili tali dati mentre avrebbe dovuto sottoporli a verifica e ad un aggiornamento al tempo della sua valutazione (dicembre 2009). E se così avesse fatto, si sarebbe accorta che il traffico menzionato non è affatto marginale e che negli anni dal 2006 al 2009 ha avuto il seguente andamento che indica un porto in evidente ripresa:

Anno	Approdi navi traghetto	Tot. Passeggeri	Approdi navi crociera	Tot. Passeggeri	Maxi Yatch
2006	1.306	454.398	8	2.492	75
2007	1.216	414.311	18	10.303	101
2008	1.518	502.529	5	2.004	109
2009	1.477	522.359	7	1.745	126
1° sem. 2010	487	158.628	17	11.128	80

4. Alla pag. 234 al punto 3.18 "Riutilizzo delle frigoriferie" si legge: «Dovrà essere elaborato un progetto finalizzato all'adozione delle migliori soluzioni tecniche per il risparmio ed il recupero energetico nel processo di rigassificazione al fine della utilizzazione della sorgente fredda nel comparto industriale. Tale progetto dovrà prevedere la fornitura dell'acqua fredda ai potenziali utilizzatori a titolo gratuito fino a 4 km di distanza dal terminale. Qualora vi siano Aziende o Enti pubblici e privati interessati all'utilizzo del freddo, tale progetto di fornitura del freddo dovrà essere realizzato prima della data di entrata in esercizio dell'impianto di rigassificazione GNL e dovrà essere messo in funzione entro i sei mesi successive a tale data».

Il contenuto di questa prescrizione sembra del tutto estraneo alle specifiche competenze della Commissione VIA il cui compito è quello di valutare esclusivamente la

compatibilità ambientale o meno di un impianto. Occorre al riguardo rilevare che l'argomento del riutilizzo delle frigoriferie (la famosa e sbandierata catena del freddo a preteso vantaggio dell'agricoltura) è un tema assai caro alle continue ed incalzanti campagne persuasive della Brindisi Lng. **Sorprende** (ma forse non troppo) **perciò che la commissione debordando dalle proprie funzioni, inserisca nelle prescrizioni un cavallo di battaglia del proponente.** Un "cavallo" di una battaglia chiaramente perduta dal momento che le due maggiori associazioni di categoria dell'imprenditoria agricola sono di tutt'altro avviso. La COLDIRETTI, infatti, ha partecipato a tutte le manifestazioni di protesta contro il rigassificatore (compresa l'ultima del 19/06/2010), mentre il Presidente di CONFAGRICOLTURA di Brindisi, Aurelio Donato Fusco, ha dichiarato quanto segue «*10 anni fa c'erano le produzioni ortofrutticole da trasformare. Oggi non più.*» ... «*Questa possibilità di congelare prodotti di dubbia provenienza non farebbe altro che dare il colpo di grazia ad aziende che cercano di sopravvivere facendo prodotti di qualità con tutte le conseguenze sull'economia della provincia che trae dall'agricoltura una delle principali fonti di sostentamento*» (Nuovo Quotidiano di Puglia del 10/07/2010).

Va rilevato in conclusione che il parere appare affetto da una sorta di schizofrenia. Si ha invero l'impressione che si siano minimizzati i fattori di rischio e che gli autori del parere li abbiano degradati a possibili evenienze di pericolo fronteggiabili con alcune prescrizioni e, dall'altra, che si siano in qualche modo resi conto della gravità dei pericoli connessi all'impianto e abbiano fatto un improprio ricorso alle prescrizioni per mettere il loro operato al riparo da fondate contestazioni e relative responsabilità. Da qui la predetta serie di prescrizioni la cui osservanza (di difficile e spesso parcellizzato controllo) viene nel "risponso" posta come condizione della stessa validità del parere. Perché questo traballante e contraddittorio responso? Perché non si è detto semplicemente che il progetto risulta ambientalmente incompatibile? Perché si è dato un parere favorevole subordinandone l'efficacia ad adempimenti che si sarebbero dovuti effettuare e verificare prima dell'emissione di tale atto?

Sono questi i rilievi e i dubbi in ordine ai quali gli esponenti si permettono di richiamare l'attenzione di codesta Procura non mancando di ricordare che il procedimento autorizzativo relativo all'impianto è stato oggetto da parte dei competenti Uffici Giudiziari di provvedimenti che hanno dato luogo ad un processo penale per gravi reati attualmente in fase dibattimentale. Un procedimento amministrativo sfociato a suo tempo nell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto è stato riaperto perché le competenti autorità ministeriali lo hanno ritenuto illegittimo a causa dell'omissione della procedura VIA. Un procedimento che corre oggi il rischio di avere un confuso e preoccupante epilogo: la spudorata riproposizione di un pessimo film già visto dallo sconcertante messaggio per il quale lo strapotere di pochi, a dispetto di tutti gli scandali e di tutti i processi, finisce per ottenere esattamente ciò che vuole contro le scelte di un'intera comunità e in spregio delle più elementari esigenze di giustizia.

Valuterà ovviamente codesta Procura se quanto accade richiede o meno verifiche ed accertamenti sul versante penale. Per parte loro, i firmatari della presente nota, confermano la piena ed incondizionata fiducia nell'operato di codesto Ufficio e credono di poterlo fare anche a nome di quelle migliaia di cittadini che il 19 giugno sono scesi per l'ennesima volta in piazza, insieme al Sindaco di Brindisi e al Presidente della Regione, per chiedere, con l'adesione anche di numerosi esponenti istituzionali pugliesi, che vengano tenute nel debito conto le ragioni di una comunità che ha molto subito e molto pagato.

Raffaella ARGENTIERI
Marzia DI GIULIO
Michele DI SCHIENA
Michele ERRICO
Enrico FAVUZZI
Raffaella GUADALUPI
Lorenzo MAGGI
Teodoro MARINAZZO
Stefano PALMISANO
Fabio PROTOPAPA
Domenico SAPONARO
Giorgio SCIARRA
Giuseppe SIRAGUSA
Gino STASI

Brindisi, 14 Luglio 2010

Recapito per comunicazioni:

*c/o Giorgio SCIARRA
Via De Flagilla, 3 – BRINDISI
Tel.: 0831. 590418*

Allegato

(Parere Commissione V.I.A.)